

RELAZIONE TECNICA  
AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
DEL COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO

**Quadro normativo di riferimento**

Il processo di razionalizzazione delle partecipate delle Amministrazioni locali è stato avviato sulla base della disposizione di cui all'art. 23 del **D.L. 66/2014** (così come integrata dalla L. 89/2014) che ha attribuito al Commissario straordinario per la spesa pubblica, l'obbligo di predisporre un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale programma di razionalizzazione, denominato "**Piano Cottarelli**", redatto sulla base delle indicazioni contenute nel richiamato art. 23 del D.L. 66/2014 e pubblicato nell'estate del 2014, effettua un'analisi efficace dell'attuale situazione del "sistema partecipate", formula spunti concreti per l'attivazione di misure di razionalizzazione e pone le basi di quanto riportato poi nella legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014).

Il comma 611 della **Legge 190/2014** dispone infatti, che allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Il successivo comma 612 prevede come il sindaco definisca e approvi, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce le modalità, i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

I temi che il Piano di razionalizzazione deve analizzare e sviluppare afferiscono a decisioni di competenza del Consiglio Comunale (così come previsto dall'art. 42 c. 2 lett. e) D.Lgs. 267/00. In tal senso, seppur il dato normativo preveda l'approvazione del Piano da parte del Sindaco entro il 31.03.2015, deve ritenersi prudente la previsione di alcuni commentatori che invitano il Sindaco a condividere tale documento con il proprio Consiglio Comunale prima del formale invio dello stesso alla Corte dei Conti.

Il piano infatti deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Il sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Dal punto di vista dei soggetti da prendere in considerazione, si evidenzia che il tenore letterale del c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 fa espresso riferimento alle società di capitali; tale indicazione non esclude che l'Ente proceda ad integrare il documento con indicazioni di razionalizzazione afferenti anche ad altre tipologie di organismi.

Il Piano di razionalizzazione dovrà esplicitare gli obiettivi perseguiti e le relative motivazioni rapportate ai criteri di cui al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014.

L'orizzonte temporale degli obiettivi da esplicitare nel Piano di razionalizzazione dovrà certamente riguardare l'esercizio 2015; il c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 impone infatti che le misure previste debbano essere rendicontate in termini di risultati conseguiti (il c. 612 fa specifico riferimento a risparmi da conseguire) entro il prossimo 31 marzo 2016; rispetto a tali indicazioni, è consigliabile che il piano non si limiti ad indicare obiettivi generici e presentati solamente in forma descrittiva, bensì preveda scansioni temporali delle misure da porre in essere e quantificazioni dei risultati che ci si prefigge di conseguire (minor numero di partecipate; risparmi da conseguire). Oltre al riferimento temporale all'annualità 2015 (obbligatorio), si ritiene ammissibile prevedere risultati anche su un orizzonte più ampio, rilevata la strategicità dei temi e degli interventi che il Piano dovrà trattare.

Passando in rassegna i criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione,

**a)** per quanto riguarda *l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione*, alla luce del già previsto adempimento di cui ai commi c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, all'interno del Piano occorrerà effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato, tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata. L'espressione utilizzata dal Legislatore, infatti, fa diretto riferimento a quanto disposto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007 per la quale le amministrazioni di cui all'articolo 1 c. 2 D.Lgs. 165/01 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Di fatto occorrerà verificare:

- gli effettivi servizi resi dalla società e compararli con le priorità istituzionali dell'ente al fine di dimostrarne la stretta inerenza;
- accertare l'impossibilità di internalizzare i suddetti servizi;
- valutare la competitività dell'offerta assicurata dalla partecipata (anche in termini di ripercussioni economiche e patrimoniali sulla società di cui l'ente è socio) rispetto ad alternative di mercato, motivando il mantenimento della partecipazione in quanto l'offerta di beni e servizi risulta economicamente più vantaggiosa;
- accertarsi altresì che la partecipata non rappresenti una minaccia per il mercato, gestendo una commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

**b)** per quel che riguarda *la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*, deve rilevarsi come tale verifica sia di immediata applicazione, in quanto oggettivamente riscontrabile rispetto alle caratteristiche delle società partecipate. Tuttavia si ritiene che, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba tuttavia essere effettuato un vaglio dell'effettiva operatività della società; in tal senso, se l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo automatico (matematico) il suddetto criterio di soppressione bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

**c)** in relazione all'*eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante*

*operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni* deve rammentarsi quanto previsto dall'art. 2 c. 28 della L. 244/2007 in forza del quale ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Tale criterio è di immediata rilevazione da parte del Comune di Castelnuovo Belbo in quanto, fatta eccezione nei casi di consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali, dal 1 gennaio 2010, in tutte le ipotesi di "adesione multipla" ogni atto adottato dall'associazione tra comuni sarebbe stato nullo così come nullo sarebbe stato ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento.

**d)** quanto all'*aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*, si ritiene che questa misura sia da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

**e)** il criterio di razionalizzazione relativo al *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*, impone invece un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione. In tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a:

- verificare la situazione economica delle stesse
- proporre misure di contenimento dei costi
- effettuare un'analisi di efficienza di ogni singola partecipata e valutare l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Una particolare verifica deve essere effettuata in relazione:

- all'adempimento di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012, come recentemente modificati dalla lett. a) del c. 1 dell'art. 16 del DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014 ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato e degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica (sia diretta che indiretta), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

- alle spese del personale: il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia infatti che "Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione."

Riassumendo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

In conclusione, rispetto alla misura indicata alla lett. e) del c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014, si evidenzia come, laddove nel corso della predisposizione del piano di razionalizzazione dovesse emergere, con riferimento ad una società partecipata di cui non si intendesse procedere ad un intervento di dismissione, una situazione economica in disequilibrio, il Comune socio non potrà esimersi dal formulare un indirizzo finalizzato a verificare la congruità della dotazione di personale e l'effettiva sostenibilità delle relative spese, suggerendo altresì di prendere in considerazione le misure di razionalizzazione previste dai c. 563-568ter della L. 147/2013 sopra richiamati.

Certamente, oltre a tali verifiche, occorrerà verificare se, nell'ambito dei costi di funzionamento, vi siano altre tipologie di spese su cui è possibile operare una razionalizzazione (acquisto beni, servizi, oneri diversi di gestione).

### **Presentazione delle partecipazioni**

Il comune di Castelnuovo Belbo

- partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **G.A.I.A. S.p.A. (Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano spa)** con una quota pari al 0,14%.

La società G.A.I.A. S.p.A. (Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano spa) è una società per azioni a totale capitale pubblico, posseduta da 115 comuni della Provincia di Asti, che si occupa di smaltimento rifiuti. In particolare, la società ha per oggetto prevalente le attività di gestione degli impianti già svolte dal consorzio ex C.S.R.A. e, in generale, assume la gestione degli impianti che è conferita dall'autorità competente.

La società GAIA è nata in seguito alla trasformazione per scissione dell'ex C.S.R.A. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano). In attuazione della Regione Piemonte n.24/2002, il CSRA con Delibera n.11 del 11/11/2004 si è trasformato infatti in due nuove entità:

- G.A.I.A., la società per azioni con il compito di gestire gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti della provincia di Asti
- C.B.R.A. (Consorzio di Bacino dei rifiuti dell'Astigiano), autorità d'ambito e di bacino, con compiti di indirizzo e governo in materia di rifiuti su tutto il bacino astigiano.

Tra G.A.I.A. e il C.B.R.A. risulta sottoscritto un contratto di servizio e il C.B.R.A. approva annualmente

le tariffe di conferimento e di gestione delle ecostazioni e prende atto del Piano Industriale, fornendo indirizzi per il contenimento della spesa. Nel 2014, risulta espressa da parte della Assemblea di G.A.I.A. s.p.a. e del C.B.R.A. (vds. A.C. 2/2014) la volontà di procedere all'affidamento del servizio di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ad una società mista costituita da G.A.I.A. S.p.A. e da un partner privato operativo scelto con gara ad evidenza pubblica. Secondo le intenzioni, la costituzione della società mista avverrà con la deliberazione da parte dei Soci di GAIA di un aumento di capitale e contestuale rinuncia all'opzione della sottoscrizione da parte dei medesimi soci. La durata dell'affidamento non potrà essere inferiore a dieci anni. Detta deliberazione prevede altresì che, preventivamente alla predisposizione degli atti di gara, si provveda a tutti gli approfondimenti tecnico, economici ed amministrativi, anche in relazione a possibili alternative ed al fine di illustrare l'iter completo di attuazione, approfondimenti da sottoporre poi all'Assemblea del C.B.R.A. e di G.A.I.A. per le necessarie approvazioni. In occasione

È in corso la predisposizione da parte del C.B.R.A. della relazione di cui al comma 609 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui interviene sull'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Si rileva altresì che il Consiglio di Amministrazione del C.B.R.A. con propria deliberazione n. 25/2014 ha invitato G.A.I.A. ad intervenire in modo più decisivo rispetto al passato nel ridurre i costi con interventi strutturali a lungo termine e ad elaborare in tempi certi un piano di contenimento dei costi di gestione alla luce della tendenziale riduzione della produzione dei rifiuti nonché a predisporre una modifica al piano industriale che consenta maggiori ricavi

**2. Acquedotto Valtiglione S.p.A.** con una quota pari al 3,19%.

Essa è una società per azioni a totale capitale pubblico che si occupa della gestione del sistema idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque.

In particolare la società è nata nel 2005 dalla trasformazione del Consorzio Acquedotto Valtiglione in società per azioni ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

La società si è dotata di una carta del servizio idrico integrato, quale strumento a tutela dei diritti dei cittadini in quanto fruitori di pubblici servizi. Detta carta dei servizi definisce le regole riguardanti il rapporto tra il Gestore del servizio ed i propri clienti, fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura.

In Piemonte, con legge Regionale, sono stati individuati 6 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e di questi, l'Ambito 5 comprendente 154 Comuni (appartenenti a tre diverse province: 104 alla Provincia di Asti, 43 alla Provincia di Alessandria e 7 a quella di Torino) ha il compito di soggetto regolatore a garanzia degli utenti e più in generale del servizio, individua chi deve erogare il servizio e sottoscrive un contratto con il gestore del servizio, approva il programma delle infrastrutture di acquedotto e fognatura e ne controlla la realizzazione, verifica la corretta erogazione del servizio, definisce la tariffa del servizio idrico integrato.

- appartiene:

- al **C.I.S.A. - Asti Sud, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale** (1,53%)
- al **C.B.R.A. - Consorzio di Bacino per i rifiuti dell'astigiano** (Autorità d'ambito e di bacino, consorzio obbligatorio in materia di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 24/02) (4,05%)
- al **CO.GE.CA. – Consorzio Gestione Canile** (1,71 %)
- all'**Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato** (Autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato).

- fa parte dell'**Unione di Comuni "Comunità Collinare "Vigne&Vini"** costituita ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 267/00;

In tema di partecipazioni indirette, si evidenzia che:

Il C.I.S.A. Asti Sud e l'Unione di Comuni "Comunità Collinare "Vigne&Vini" hanno a loro volta partecipazioni in **Ge.S.S.Ter s.r.l.** (società a capitale interamente pubblico, che svolge attività nel settore socio assistenziale ed educativo) rispettivamente per il 90% e il 10%.

La società Acquedotto Valtiglione S.p.A. ha a sua volta una partecipazione societaria in **SIAM S.C.A.R.L.** (Servizi Idrici Astigiano Monferrato) per il 25% del capitale sociale.

Agli atti non risultano altre partecipazioni dirette o indirette

### **Individuazione delle misure di razionalizzazione**

Quanto alle caratteristiche organizzative (amministratori e dipendenti) ed economico patrimoniali (evoluzione nell'ultimo triennio delle principali grandezze patrimoniali ed economiche) delle due società, sebbene in parte questi dati siano in possesso dell'Ente, che li utilizza per adempimenti vari (CONSOC, Relazione e questionario conto del bilancio, SOSE, ecc...), si ritiene come la prima fase del Piano debba prevedere proprio l'acquisizione del suddetto piano di contenimento dei costi di gestione da parte della società nonché informazioni relative:

- al numero di amministratori e dipendenti;
- al costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori;
- alle spese del personale
- alla situazione economica della società;
- al contenimento dei costi di funzionamento.

Alla luce delle informazioni ricevute, in entrambi i casi, l'Ente dovrà effettuare una ricognizione aggiornata, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato, tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ciascuna. Il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire infatti carattere dinamico. Di fatto occorrerà verificare:

- gli effettivi servizi resi dalla società e compararli con le priorità istituzionali dell'ente al fine di dimostrarne la stretta inerenza;
- accertare l'impossibilità di internalizzare i suddetti servizi;
- valutare la competitività dell'offerta assicurata dalla partecipata (anche in termini di ripercussioni economiche e patrimoniali sulla società di cui l'ente è socio) rispetto ad alternative di mercato, motivando il mantenimento della partecipazione in quanto l'offerta di beni e servizi risulta economicamente più vantaggiosa;
- accertarsi altresì che la partecipata non rappresenti una minaccia per il mercato, gestendo una commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.

Il c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 indica quale organo competente alla definizione ed all'approvazione del Piano di razionalizzazione, il Sindaco. Tale impostazione attribuisce certamente un taglio esecutivo al documento in oggetto. Tuttavia, i temi che il Piano di razionalizzazione deve analizzare e sviluppare potrebbero coinvolgere decisioni di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) D.Lgs. 267/2000. In tal caso, si ritiene opportuno, quale fase del Piano, condividerne il contenuto con il Consiglio Comunale al fine di apportarne gli eventuali correttivi.

L'Ente detiene partecipazioni talmente poco rilevanti nelle suddette società che non è in grado di elaborare alcuna ipotesi di aggregazione.